



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2017-2018**

Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP17124

Data: 29/12/2017

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 28/12/2017 relativo all'incontro (10407) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 28/12/2017 tra HC Valpellice Bulldogs U19 (637) e JT Egna/Ora U19 (033).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Sospensione sino al 11/02/2018 inflitte all'allenatore **Kavcic Pavel** per violazione degli artt. 9.2.6 del Codice delle Penalità e 50, n.1, lett. a) del Regolamento di Giustizia.

Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore **Zerbetto Ruben** per violazione dell' Art. 15.1 del Codice delle Penalità ed ai sensi dell' Art. 52, n.1, lett. b) del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

Kavcic Pavel al minuto 14,08 il sig. Kavcic Pavel, allenatore della squadra di casa, durante un' interruzione del gioco, pronunciava ad alta voce la seguente frase: "Ci sono due squadre, ci sono due squadre !" Veniva allora comminata una penalità minore di panca per proteste, con invito rivolto all' allenatore a desistere da tale comportamento.

Il sig. Kavcic Pavel proseguiva, invece, nell' atteggiamento irrispettoso, dapprima esprimendosi in lingua slovena, quindi pronunciando, sempre a voce alta, in italiano, le seguenti parole offensive: "Il tuo cervello è piccolo come il mio uc....o ! Il tuo cervello pesa come il mio uc....o !" Veniva così punito con Penalità di partita di cattiva condotta.

Nell' allontanarsi dalla propria panca per raggiungere lo spogliatoio, il predetto tesserato continuava nel comportamento offensivo, con le seguenti frasi: "Puoi succhiarmi l' uc....o ! (frase ripetuta due volte)," Ti aspetto fuori, questa volta ti aspetto fuori !"

Ciò premesso, l' illecito comportamento dell' allenatore Kavcic Pavel appare particolarmente grave, in considerazione non soltanto della reiterazione delle frasi pesantemente ingiuriose e dal contenuto intimidatorio pronunciate, per di più a voce alta, nei confronti del direttore di gara, ma anche perché nel suo ruolo di allenatore di una squadra giovanile, violando il dovere di correttezza e rispetto nei confronti del direttore di gara, ha fornito un pesimo esempio ai giovani atleti sottoposti al suo insegnamento ed alle sue direttive.

Per tali ragioni ritiene questo Giudice Sportivo che l' infliggenda sanzione disciplinare non possa essere contenuta in una squalifica a giornate, ma debba essere ricondotta – a fronte della gravità della condotta illecita – alla sospensione da ogni attività agonistico – sportiva per la durata di giorni 45 (quarantacinque).

Zerbetto Ruben al minuto 56,46, dopo avere subito un fallo di colpo di bastone, il predetto giocatore, a gioco già interrotto, colpiva al volto l' avversario, causandogli una copiosa perdita di sangue dal naso. Veniva così sanzionato con penalità di partita.

Il giocatore colpito, medicato dai sanitari presenti, riusciva comunque a proseguire il gioco, sino al termine dell' incontro.

Ciò premesso, l' aggressione nei confronti dell' avversario, particolarmente violenta, può trovare una parziale



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2017-2018**

attenuante nella circostanza dell' avere il giocatore Zerbetto Ruben agito in stato d' ira, riconducibile al fallo appena subito (provocazione).

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs (637).

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra a.s.d. H.c. Neumarkt-egna A.s.d. (033).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi